COMUNE DI MOTTA VISCONTI
CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO
Piazza San Rocco n°9
20086 Motta Visconti (MI)

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 08/04/2021

NUMERO SETTORIALE 29

Proposta n. 89 del 07/04/2021

Settore Affari Sociali - Educativi - Ricreativi

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - A.E. 2021/2022 2024/2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI DAL 08/04/2021 AL 23/04/2021.

Determinazione n. del

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 per l'affidamento in concessione servizio di Nido d' Infanzia - a.e. 2021/2022 – 2024/2025. Approvazione AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio n. 7/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il pluriennale per gli esercizi 2020, 2021, 2022;
- la deliberazione G.C. n.28/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, e la successiva GC n. 98/2020 di adeguamento del PEG, con cui i Responsabili di Settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e attestata la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del Sindaco n. 12/2019;

PREMESSO che:

- il Comune di Motta Visconti è proprietario di una struttura adibita allo svolgimento dell'unità d'offerta sociale "Nido d'Infanzia";
- con deliberazione CC n. 12/2011 il Consiglio Comunale esprimeva quale indirizzo per l'attività istruttoria dei Responsabili di Settore competenti, la volontà di esternalizzare il servizio nido d'infanzia a soggetto terzo appositamente selezionato, utilizzando lo strumento della concessione di servizi;
- da ultimo, a seguito di espletamento di procedura negoziata previa indagine di mercato, esperita ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, si affidava in concessione la gestione del servizio nido d'infanzia alla Sodexo Italia SpA - Via Fratelli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi);
- si è proceduto alla formalizzazione del rapporto contrattuale con atto Rep. n. 56/2016;
- il rapporto contrattuale scadrà al termine del corrente anno educativo;
- con deliberazione GC n. 24/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 con cui si è confermata la volontà di mantenere la gestione esternalizzata del servizio di che trattasi mediante concessione a soggetto terzo qualificato;
- in data 17.03.2021, con deliberazione GC n. 28, resa immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli indirizzi per la gestione del Nido d'Infanzia Comunale, che prevedono:
  1) di proseguire sulla strada intrapresa ab origine ed utilizzare quale forma gestionale della struttura la concessione di servizio che consente di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico affidando la gestione del servizio pubblico ad un soggetto terzo, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria adeguate, e mantenendo in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente,
  2) di stabilire per la concessione del servizio:

- Durata: quattro anni educativi, con decorrenza dall'anno educativo 2021/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni educativi;
- Assunzione da parte del Concessionario di ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile, per ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Comune, agli utenti del servizio, a terzi e a cose, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
- Assunzione a carico del Concessionario delle spese gestionali per utenze e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, di tutto l'immobile e di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, riscaldamento, etc.), delle aree a verde e delle attrezzature e arredi eventualmente installati, provvedendo alla sostituzione e al ripristino in caso di deterioramento, guasto, rottura, usura o malfunzionamento, con evidenza delle revisioni periodiche al fine di limitare gli interventi di manutenzione straordinaria;
- Corresponsione di un canone concessorio annuo di € 3.000,00, in connessione agli obblighi di manutenzione straordinaria gravanti sull'Ente. Il canone di concessione sarà ridotto del 50% qualora la media annuale degli iscritti non raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura;
- Obbligo di garantire gli standard gestionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e dal capitolato d'oneri;
- Obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore (art. 50 D.Lgs. 50/2016);
- Attribuzione al concessionario della possibilità di realizzare attività integrative rivolte all'infanzia;
- Obbligo di prioritaria assegnazione dei posti ai bambini residenti nel Comune di Motta Visconti e, in subordine, ai bambini con almeno un genitore con attività lavorativa nel Comune di Motta Visconti;
- Obbligo di attenersi alle disposizioni relative a : durata giornaliera del servizio, organizzazione, modalità di iscrizione e criteri di accesso e di inserimento degli utenti, assenze/dimissioni/rinunce, rette e rapporti con le famiglie, definiti nella regolamentazione vigente;

CONSIDERATO :
- che al fine di garantire la continuità del servizio nido d'infanzia, risulta necessario individuare soggetto terzo qualificato a cui affidare il servizio, mediante espletamento di apposita nuova procedura di gara;
- che il presente provvedimento è coerente con l'esecuzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione GC n. 111/2020 per il biennio 2021 -2022;
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

ATTESO:
- che l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";

- che l'art. 1 comma 2 prevede che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
  b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che l'art. 1 comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

RICHIAMATO l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO :

- che il fine che si intende perseguire è la gestione del nido d'infanzia quale servizio teso a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi tre anni di vita, e a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi I genitori in un quadro di pari opportunità;
- che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione della gestione del servizio nido d'infanzia (CPV 80110000 – 8 ricompresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016), per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 eventualmente ripetibile per altri quattro anni educativi, con previsione altresì di eventuale proroga tecnica per un massimo di tre mesi;
- che la forma di gestione è la concessione così come definita all' articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e disciplinata dagli art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle che saranno indicate nel Capitolato Speciale nonché nello schema di contratto che verranno approvati con apposito successivo provvedimento di indizione di gara;
- che ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 il valore complessivo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza, proroga tecnica e rinnovo è inferiore alla soglia comunitaria di €. 5.350.000,00;

- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'A.C con oneri a carico dell'aggiudicatario;

RITENUTO :

- di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 convertito in legge 120/2020, consultando gli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti;
- di prevedere che gli operatori economici verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante lettera di invito, con riservatezza degli stessi fino alla data di presentazione delle offerte in sede di procedura negoziata;
- di prevedere che si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse pervenuta e ritenuta valida;
- di dare atto che l'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e ai parametri di valutazione che saranno dettagliati nel disciplinare di gara;

DATO ATTO che la scelta di tale procedura attua i principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs 50/2016, e precisamente :

a) **il principio di economicità** viene rispettato garantendo l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto: la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi di mercato e di dati oggettivi elaborati dall'Amministrazione Comunale, come da relazione al PEF che farà parte degli atti di gara;

b) **il principio di efficacia** è rispettato garantendo la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati: l'affidamento è assegnato per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di esternalizzare a soggetto qualificato un servizio ritenuto importante per la collettività, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) **il principio di tempestività** è rispettato in quanto l'affidamento del servizio avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal DUP, sia nei termini necessari ai fini dell'efficace erogazione dello stesso, inoltre la procedura di selezione scelta salvaguarda l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

d**) il principio di correttezza** viene rispettato in quanto sarà garantita a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune parità di condizioni: tutti i soggetti potenzialmente interessati a manifestare l'interesse a negoziare sono sollecitati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni, e con tutti gli operatori economici risultati idonei si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;

e) **il principio di libera concorrenza** viene rispettato in quanto con la pubblicazione dell'avviso di indizione di indagine di mercato per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, di concorrere tra loro;

f) **il principio di non discriminazione e di parità di trattamento** è rispettato in quanto:

- sono previsti requisiti di partecipazione non eccessivamente onerosi, ancorché tali da offrire alla stazione appaltante sufficienti garanzie di affidabilità, capacità ed esperienza dei potenziali affidatari, in considerazione della tipologia di servizio richiesto e dell'utenza a cui si rivolge, e si rispetta, comunque, anche l'indicazione posta dal D.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- saranno invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a presentare offerta e che saranno ritenuti idonei;
- sarà garantita una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g**) il principio di trasparenza e pubblicità** è rispettato garantendo la conoscibilità della procedura di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla stessa: viene garantito il rispetto degli specifici obblighi di pubblicità di cui all'articolo 29 del D.lgs 50/2016;
h) **il principio di proporzionalità,** l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; stante la peculiarità dell'utenza (bambini 0-3 anni), la complessità del servizio reso(servizio a carattere socio educativo) nonché della forma di gestione dello stesso (concessione di servizio), si ritiene comunque richiedere idonee garanzie in ordine ai requisiti di capacità economica (fatturato minimo) e tecnica e professionale (esperienza minima);
i) **in merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** si ritiene non dover applicare l'esclusione dalla procedura del pregresso affidatario e dei soggetti già invitati al precedente procedimento (per l'affidamento dello stesso servizio), in considerazione :
- di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4, relative agli affidamenti sotto soglia, che prevedono che la rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura che, seppure non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, "*in cui la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*";
- del fatto che con l'avviso pubblico – teso ad ottenere manifestazioni di interesse – non si limita in alcun modo la partecipazione, prevedendo che ogni OE, in possesso dei requisiti generali e quelli speciali richiesti dalla stazione appaltante, verrà invitato a partecipare alla "competizione" con la possibilità di formulare la propria offerta; che l'avviso pubblico sarà inserito nella sezione della trasparenza, nelle sezioni specifiche dedicate agli appalti ai sensi dell'articolo 29 del codice e nell'albo pretorio *on line* del comune; che l'avviso pubblico non conterrà alcuna limitazione alla partecipazione, se non quella oggettiva derivante dal possesso dei requisiti;
j) **il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi** è rispettato garantendo l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DATO ATTO che la normativa prevede altresì che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP , e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RITENUTO non avvalersi di tale strumento, e avviare un percorso autonomo di acquisizione del servizio di che trattasi, prevedendo che sia l'indagine di mercato mediante acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sia la successiva procedura di gara che sarà attivata siano espletate avvalendosi della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;

ATTESO che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;

RITENUTO, approvare l'allegato AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 convertito in Legge 120/2020, per l'affidamento in concessione della gestione del nido comunale - a.e. 2021/2022 – 2024/2025, allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di dare atto che, al fine di garantire la continuità del servizio nido d'infanzia, risulta necessario individuare, mediante espletamento di apposita procedura di selezione, il soggetto terzo qualificato a cui affidare il servizio a far tempo dall'a.e. 2021/2022;

3) Di dare atto:
   - che il fine che si intende perseguire è la gestione del nido d'infanzia quale servizio teso a favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi tre anni di vita, e a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi I genitori in un quadro di pari opportunità;
   - che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione della gestione del servizio nido d'infanzia (CPV 80110000 – 8 ricompresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016), per gli anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025 eventualmente ripetibile per altri quattro anni educativi, con previsione altresì di eventuale proroga tecnica per un massimo di tre mesi;
   - che la forma di gestione è la concessione così come definita all' articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016 e disciplinata dagli art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016;
   - che le clausole ritenute essenziali sono quelle che saranno indicate nel Capitolato Speciale nonché nello schema di contratto che verranno approvati con apposito successivo provvedimento di indizione di gara;
   - che ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 il valore complessivo del contratto, comprensivo di oneri per la sicurezza, proroga tecnica e rinnovo è inferiore alla soglia comunitaria di €. 5.350.000,00;
   - che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'A.C con oneri a carico dell'aggiudicatario;
   - che si procederà all'affidamento in concessione della gestione del servizio nido d'infanzia mediante ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 convertito in Legge 120/2020, consultando gli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti, con la precisazione che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione di interesse e saranno ritenuti idonei;

4) Di prevedere in merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di non dover applicare l'esclusione dalla procedura del pregresso affidatario e dei soggetti già invitati al

precedente procedimento (per lo stesso appalto), in considerazione di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4, relative agli affidamenti sotto soglia, che prevedono che la rotazione non si applica nel caso in cui venga avviata una procedura che, seppure non ordinaria, risulti comunque aperta al mercato, "*nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*", e considerato che con l'avviso pubblico – teso ad ottenere manifestazioni di interesse – non si limita in alcun modo la partecipazione, prevedendo che ogni OE, in possesso dei requisiti generali e quelli speciali richiesti dalla stazione appaltante, verrà invitato a partecipare alla "competizione" con la possibilità di formulare la propria offerta; che l'avviso pubblico sarà inserito nella sezione della trasparenza, nelle sezioni specifiche dedicate agli appalti ai sensi dell'articolo 29 del codice e nell'albo pretorio *on line* del comune; che l'avviso pubblico non conterrà alcuna limitazione alla partecipazione, se non quella oggettiva derivante dal possesso dei requisiti (stante la peculiarità dell'utenza (bambini 0-3 anni), la complessità del servizio reso (servizio a carattere socio educativo) nonché della forma di gestione dello stesso (concessione di servizio), si ritiene comunque richiedere idonee garanzie in ordine ai requisiti di capacità economica (fatturato minimo) e tecnica e professionale (esperienza minima);
5) Di prevedere inoltre :

- che gli operatori economici verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante lettera di invito, con riservatezza degli stessi fino alla data di presentazione delle offerte in sede di procedura negoziata;

- che si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse pervenuta e ritenuta valida;

- che l'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e ai parametri di valutazione che saranno dettagliati nel disciplinare di gara;

6) Di stabilire che sia l'indagine di mercato mediante AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, sia la procedura di gara che sarà attivata a seguito di indagine di mercato saranno espletate avvalendosi della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;

7) Di approvare l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 convertito in Legge 120/2020, per l'affidamento in concessione della gestione del nido comunale - a.e. 2021/2022 – 2024/2025, allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

8) Di pubblicare l'avviso di che trattasi sul sito istituzionale dell'ente e sulla piattaforma regionale Sintel per 15 giorni consecutivi;

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Dott.ssa Maddalena Donà;

10) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile.

Il Responsabile Settore AA.SS.

Dott.ssa Maddalena Donà

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONA' MADDALENA;1;9757676